

N. 46485/20 R.G.N.R.

N: 14742/21 R.Gip



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 35

ORDINANZA
(Artt. 409 e 410 co. 2 c.p.p.)

Il Giudice, dott.ssa Mara Mattioli,
vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in relazione al procedimento a margine
indicato a carico di :

[REDACTED]
In atti generalizzato

per il reato di cui all'art. 589 bis c.p.;

Visto l'atto di opposizione depositato dalle persone offese;
sentite le parti presenti all'udienza camerale;

OSSERVA

Ritiene il Giudice di condividere la valutazione operata dal P.M. in sede di richiesta di archiviazione, le cui ragioni non risultano confutate dalle osservazioni sviluppate dalla parte offesa, né dal difensore all'odierna udienza.

Quanto alla ricostruzione del sinistro dai rilievi tecnici e fotografici eseguiti dalla P.S., della planimetria della località del sinistro e dalla di quiete del veicolo e del corpo del [REDACTED] nella fase post-urto, emerge pacificamente - come del resto confermato anche dal consulente dell'opponente - che la vittima camminava di notte al centro della carreggiata della corsia di destra di via Aurelia; l'indagato percorreva detta carreggiata, con direzione Civitavecchia, rispettando i limiti di velocità, quando, improvvisamente si è trovato il [REDACTED] mezzo alla strada, non riuscendo ad evitare l'impatto.

Al riguardo, occorre evidenziare che, in caso di investimento, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte che sussiste la colpa esclusiva del pedone solo quando si realizza una duplice condizione: 1) che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido, inatteso ed imprevedibile ; 2) che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme del codice della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza (cfr. tra le altre Cass. 33207/13, Cass. 10635/13 e Cass. 20027/08).

Come è noto, infatti, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle

rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell'art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190, che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'"obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (*rectius*, i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali; altrettanto tipico, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate).

Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.

Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi solo allorché il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, in vero, l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.



Nel caso di specie - come peraltro dichiarato nell'immediatezza anche dall'indagato - il [REDACTED] camminava di notte al centro della carreggiata percorsa dall'indagato e l'impatto risulta avvenuto in un punto ove l'illuminazione era spenta (cfr. rilevati p.g.).

Sulla base di tali elementi e della velocità moderata a cui viaggiava l'indagato, nonché del brevissimo lasso temporale a disposizione dell'indagato al momento dell'avvistamento del pedone (che lo stesso consulente dell'opponente calcola al massimo i cinque secondi) che camminava al centro della corsia, nessun rimprovero a titolo di colpa può ravvisarsi a carico del [REDACTED] il quale nulla ha potuto fare se non cercare inutilmente di evitarlo sterzando verso destra.

Alla luce di tali elementi del tutto superflue appaiono le richieste indagini suppletive da parte dell'opponente né potrebbero essere acquisiti con ulteriori indagini elementi capaci di far ritenere sussistenti profili di responsabilità, pertanto non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori accertamenti.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento penale.

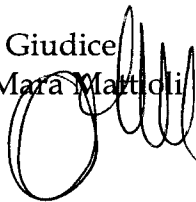
Ordina la restituzione degli atti relativi al P.M.

Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 18.9.2023

Il Giudice
Mara Martelli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, li 18 SET. 2023



Il Funzionario Giudiziario
Dott. ssa Maria Vittoria Matarazzo

